

COMUNICATO N. 57/DIV – 23 OTTOBRE 2023

57/164

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 20, 21 e 22 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21 e 22 Ottobre 2023

9^ Giornata andata

GIRONE B

FERMANA	VIRTUS ENTELLA	0-2
GUBBIO	OLBIA	1-0
JUVENTUS NEXT GEN	PERUGIA	0-2
LUCCHESE	PESCARA	1-4
PINETO	CESENA	1-1
RIMINI	ANCONA	1-1
TORRES	PONTERERA	0-0
VIS PESARO	RECANATESE	1-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	LATINA	2-0
AVELLINO	MONTEROSI TUSCIA	2-1
BRINDISI	CASERTANA	1-4
CATANIA	TARANTO	1-0
CROTONE	FOGGIA	2-1
GIUGLIANO	POTENZA	0-0
MONOPOLI	VIRTUS FRANCAVILLA	3-0
PICERNO	ACR MESSINA	1-1
SORRENTO	BENEVENTO	0-1
TURRIS	JUVE STABIA	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 23 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20, 21 e 22 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, RIMINI, MONOPOLI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA LUCCHESE – PESCARA DEL 22 OTTOBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti la Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di odierna valutazione, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Pescara presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato Curva Est.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 12° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, prima dell'inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

2. dal 58° minuto al 60° minuto della gara e al 67° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 20 metri) contenente frasi offensive nei confronti della Squadra avversaria;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Tribuna B, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 54° minuto della gara, due bottigliette d'acqua e un fumogeno verso il Settore Ospiti; senza conseguenze;
2. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, all'84° e all'8° minuto della gara, due bottigliette d'acqua verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub C) (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

LUCCHESI

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest intonato prima dell'inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, relativamente al quale, mancherebbe, comunque, il presupposto applicativo della percezione reale del fenomeno, richiesto dall'art. 28 C.G.S.;

B) per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nella zona limitrofa al tunnel che collega gli spogliatoi al campo, alla fine del primo tempo e al momento dell'ingresso in campo delle Squadre, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

TARANTO per atti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel proprio Settore verso gli Steward e alcuni Agenti di Polizia ivi posizionati, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato, da una parte, che il lancio è stato indirizzato verso i soggetti sopra indicati e, dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, nel recinto di gioco, un rotolo di scotch che terminava sul rettangolo di gioco e un contenitore di bolle di sapone in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell'aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena

nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver imbrattato i bagni con scritte con bomboletta spray.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 71° minuto della gara, all'interno del recinto di gioco, una bottiglietta d'acqua di plastica vuota, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2023

FRANCHINA GIUSEPPE (CATANIA)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per il primo tempo tra la panchina principale e quella aggiuntiva e nel corso del secondo tempo sulla panchina aggiuntiva nonostante non fosse inserito in distinta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

A) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, protestava platealmente nei confronti di una decisione arbitrale e, alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava minacciosamente al IV Ufficiale reiterando le proteste e venendo allontanato dai propri dirigenti;

B) per avere, dopo la condotta sub A), tenuto una condotta non corretta in quanto, nell'uscire dal terreno di gioco, anziché dirigersi verso il tunnel degli spogliatoi, insisteva per uscire dal cancello sito sulla linea laterale opposta, dove era ubicato il Settore Ospiti così determinando una perdita di tempo di ulteriori due minuti di gioco;

C) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo essere stato espulso, continuava ad impartire disposizioni tecniche dal punto delle tribune nel quale si era posizionato dopo il suo allontanamento.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI DONATO DANIELE (LATINA)

per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica gesticolando nei confronti dell'Arbitro per dissentire nei confronti di una sua decisione, si avvicinava al IV Ufficiale e, urlandogli in faccia, proferiva frasi irrispettose nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERRONE MARCO (BRINDISI)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINACCI VINCENZO (TARANTO)

per avere, prima dell'inizio della gara e all'interno del recinto di gioco, tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti di due persone non identificate (e soltanto verosimilmente riconducibili alla Società Catania), in quanto dopo avere tentato di spostare un pannello pubblicitario, in risposta ad una offesa dagli stessi ricevuta, li ingiuriava e tentava di avvicinarsi ad uno di essi con fare aggressivo, venendo trattenuto da altri tesserati della sua stessa Società.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,

valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).

AMMONIZIONE (II INFR)

GRECO LEANDRO (OLBIA)
BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUDINI MIRKO (FOGGIA)
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

POLICASTRI GIORGIO (BENEVENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SPALLUTO SAMUELE FRANCES (MONOPOLI)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MESSORI PIETRO (SORRENTO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, interveniva in scivolata con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CANCELLI CROCEFISSO CHRI (BRINDISI)
MICELI MIRKO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
CARILLO LUIGI	(FOGGIA)
VASSALLO FRANCESCO	(MONOPOLI)
MASTRANTONIO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
ARBOLEDA CHRISTIAN	(OLBIA)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
SBRAGA ANDREA	(POTENZA)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
SCACCABAROZZI JACOPO	(TURRIS)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TENTARDINI ALBERTO	(AUDACE CERIGNOLA)
CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
BIZZOTTO NICOLA	(BRINDISI)
VARONE IVAN	(CESENA)
YABRE MOUSTAPHA	(GIUGLIANO)
CITTADINO ANDREA	(LATINA)
DE SANTIS MIRCO	(MONOPOLI)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
SINI SIMONE	(MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE	(MONTEROSI TUSCIA)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
GIGLI NICOLO	(RIMINI)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAVALLO CARLO	(ACR MESSINA)
FRANCO DOMENICO	(ACR MESSINA)
RAGUSA ANTONINO	(ACR MESSINA)
CLEMENTE GIANLUCA	(ANCONA)
MARENCO FILIPPO	(ANCONA)
D AUSILIO GUADAGNO MICHELE	(AUDACE CERIGNOLA)
PALEARI ALBERTO ANDREA	(BENEVENTO)
ANASTASIO ARMANDO	(CASERTANA)
SARAO MANUEL	(CATANIA)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
DINI ANDREA	(CROTONE)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
DE SENA CARMINE	(GIUGLIANO)
DIMARCO CHRISTIAN	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)

BUGLIO DAVIDE	(JUVE STABIA)
PISCOPO KEVIN	(JUVE STABIA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(LATINA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESE)
STARITA ERNESTO	(MONOPOLI)
ALTOBELLI DANIELE	(MONTEROSI TUSCIA)
ZALLU FRANCESCO	(OLBIA)
IANNONI EDOARDO	(PERUGIA)
GILLI MATTEO	(PICERNO)
TERASCHI MARCO	(PINETO)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
STANCAMPIANO GIUSEPPE	(PONTEDERA)
LEPRI TOMAS	(RIMINI)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(TARANTO)
CESTER STEFANO	(TORRES)
MAESTRELLI ALESSIO	(TURRIS)
ZAMPARO LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
DI MARCO TOMMASO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
FORESTA ANGELO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARA MICHELE	(ACR MESSINA)
SALVO GIUSEPPE	(ACR MESSINA)
IMPROTA RICCARDO	(BENEVENTO)
KARIC NERMIN	(BENEVENTO)
COSTA RICCARDO	(BRINDISI)
PETRUCCI DAVIDE	(BRINDISI)
VALENTI BRUNO	(BRINDISI)
KARGBO AUGUSTUS	(CESENA)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(CESENA)
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE	(CROTONE)
LEO DANIEL COSIMO O	(CROTONE)
SEMPRINI MAURO	(FERMANA)
GARATTONI ALESSANDRO	(FOGGIA)
CHIERICO LUCA	(GUBBIO)
MONTEVAGO DANIELE	(GUBBIO)
ANDREONI CRISTIAN	(JUVE STABIA)
MELI MARCO	(JUVE STABIA)
SALIFOU DIKENI-RAFID	(JUVENTUS NEXT GEN)
BIAGI SIMONE	(LATINA)
CARDINALI MATTEO	(LATINA)
CRECCO LUCA	(LATINA)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESE)
D AGOSTINO GIUSEPPE	(MONOPOLI)
PERINA PIETRO	(MONOPOLI)
GIORDANI PIETRO	(MONTEROSI TUSCIA)
ANGELLA GABRIELE	(PERUGIA)
BOZZOLAN ANDREA	(PERUGIA)

PAZ BLANDON YEFERSON	(PERUGIA)
MORA LUCA	(PESCARA)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(PICERNO)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
SENIGAGLIESI LUCA	(RECANATESE)
LA MONICA GIUSEPPE	(SORRENTO)
PETITO FRANCESCO PIO	(SORRENTO)
GAVAZZI FABIO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DEVRIES JACK WINSTON	(VIS PESARO)

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al C.U. 55/DIV del 23.10.2023: preso atto del supplemento dell'Arbitro pervenuto in data odierna alla voce calciatori non espulsi AMMONIZIONE (I INFR), è stato erroneamente inserito il nominativo del calciatore FUMAGALLI GIULIO (GIANA ERMINIO) anziché il nominativo FUMAGALLI TOMMASO (GIANA ERMINIO) (AMMONIZIONE II INFR).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 23 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani